



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 4: GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI – SOCIETA' PARTECIPATE – TRIBUTI – SERVIZI DEMOGRAFICI – PROTOCOLLO E ARCHIVIO – POLITICHE GIOVANILI



## Tributi

**Allegato A)** alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Relazione Tecnica

#### **OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del tributo.**

La TARES è stata istituita con il D.L. n. 201 del 06.12.2011.

Il nuovo tributo comporta a partire dal 1° gennaio 2013, la contemporanea soppressione dei sistemi di prelievo precedentemente adottati dai comuni, qualsiasi fosse la natura cui potevano ricondursi, patrimoniale o tributaria.

La TARES, disciplinata dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., prevede la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché il finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Il nuovo tributo, presenta una certa continuità sia con la disciplina della TARSU dalla quale mutua le modalità gestionali, sia con quella della TIA, relativamente alle modalità di costruzione della tariffa, articolata in quota fissa ed in quota variabile come previsto dal D.P.R. n. 158/99.

L'istituzione della TARES ha inoltre comportato l'abrogazione dell'addizionale ex-ECA presente nella TARSU, mentre continua ad essere applicato il tributo provinciale ex art.19 D.Lgs. n. 504/92.

La novità principale della TARES è che alla tariffa di gestione dei rifiuti si applica una maggiorazione riservata allo Stato pari a € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La normativa relativa alla TARES definisce in maniera piuttosto dettagliata e in molti casi non derogabile, la disciplina del tributo, pertanto lo spazio lasciato alla potestà regolamentare del Comune resta confinato all'ambito specifico definito dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/97.

La scelta operata nella predisposizione del Regolamento allegato alla deliberazione (Allegato B), è stata pertanto da un lato quella di trattare esclusivamente gli aspetti demandati alla potestà dispositiva comunale (limitando al massimo l'inserimento nel testo regolamentare delle prescrizioni di legge), dall'altro di mantenere per quanto possibile, inalterata la disciplina prevista per la previgente TARSU che già aveva parzialmente recepito i criteri del metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999.

Si evidenzia che il Regolamento sarà sicuramente soggetto a successive modifiche e integrazioni considerato che la normativa di riferimento in continua evoluzione. Infatti come disposto dal D.L. n. 54 /2013 : art. 1: *"1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale....."*

Si consideri peraltro anche l'eventualità di operare ulteriori importanti adeguamenti al Regolamento in conformità alle politiche ambientali in materia di raccolta differenziata, assimilazioni e recupero.

Nel perseguimento di una politica indirizzata a promuovere presso la cittadinanza comportamenti più responsabili e volti alla sostenibilità, alla prevenzione e alla riduzione dei consumi:

- all'art. 16 del nuovo testo regolamentare, è stata prevista per le utenze domestiche, nei limiti addotti in tabella, la possibilità, per coloro che conferiscono rifiuti in forma differenziata presso il centro ambiente di avere un incentivo economico, calcolato sulla base della tipologia e quantità di rifiuti consegnati nel corso dell'anno solare precedente;



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 4: GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI – SOCIETA' PARTECIPATE – TRIBUTI – SERVIZI DEMOGRAFICI – PROTOCOLLO E ARCHIVIO – POLITICHE GIOVANILI



## Tributi

- all'art. 18 sono state introdotte riduzioni del tributo anche per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Tali disposizioni costituiscono, sotto forma di incentivo, il mezzo per il perseguimento di obiettivi primari quali:

- la progressiva riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica o all'inceneritore;
- la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di energia e di materiali alternativi alle materie prime;
- la diminuzione della presenza di sostanze pericolose nei rifiuti urbani.

Nella predisposizione del presente Regolamento l'Ufficio ha ritenuto importante partecipare ai tavoli di concertazione e confronti con i comuni costieri (Rimini, Riccione, Bellaria) nonché con la Provincia di Rimini - Ufficio di Supporto di Area Vasta in materia di Risorse Idriche e di Smaltimento Rifiuti - al fine di dettare, pur nel rispetto delle singole realtà locali, disposizioni uguali o similari.

La profonda crisi economica che sta inevitabilmente interessando anche il tessuto socio-economico del nostro territorio ha indotto l'Amministrazione a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori agevolazioni tributarie tendenti, per quanto possibile, a dare risposte concrete ai contribuenti che si trovano in difficoltà finanziaria.

In particolare, l'introduzione nel regolamento della disciplina volta ad agevolare coloro che, trovandosi in ristrettezza economica, non riescono ad onorare, nei termini, il pagamento dei conseguenti avvisi di pagamento o accertamento. In tale ottica si evidenzia la previsione di cui all'art. 28 del regolamento allegato.

Novità sostanziali sono state apportate anche dall'art. 33 del presente Regolamento in materia di sanzioni dove il Comune, per le motivazioni sopra espresse, ha ritenuto di non gravare ulteriormente i contribuenti applicando le misure minime previste dai commi 39-40-41 dell'art. 14 del D.L.201/2011 rispettivamente:

- 50% in caso di infedele dichiarazione;
- 100% in caso di omessa dichiarazione;
- 100 €. in caso di omessa/incompleta/infedele risposta al questionario di cui al comma 5 dell'art.32 del Regolamento.

L'art. 10 comma 2 del Decreto Legge 8/04/ 2013 n. 35, convertito in legge 06/06/2013 n. 64, ha dettato norme transitorie per l'anno 2013:

- per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 comma 35 del D.L. 6 /12/ 2011, n. 201 "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento";
- il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo - e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso - i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TARSU e che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, ex art. 17 del D.L. 241/97, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale come disposto dal comma 35 art. 14 D.L. n. 201/2011;

Con deliberazione di C.C. n. 43 del 28/06/2013 l'Amministrazione ha ritenuto avvalersi delle facoltà attribuite dall'art. 10 co. 2 D. L. 35/2013 nella seguente maniera:

- sono state determinate le scadenze rate versamento per il solo 2013 e precisamente due rate in acconto nella misura di 4/12 della TARSU ciascuna, scadenti rispettivamente al 31/7/2013 ed al 30/9/2013 e una rata a saldo/conguaglio con applicazione delle tariffe TARES e della maggiorazione di € 0,30/mq. per servizi indivisibili, con scadenza 31.12.2013;



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 4: GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO E PARCOMETRI – SOCIETA'  
PARTECIPATE – TRIBUTI – SERVIZI DEMOGRAFICI – PROTOCOLLO E ARCHIVIO –  
POLITICHE GIOVANILI



## Tributi

Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, va rilevata l'estrema incertezza normativa in materia di applicazione della TARES, infatti nell'ambito della riforma della tassazione sulla casa si sta da mesi discutendo a livello governativo sulla anticipazione del decollo della service tax in cui inglobare anche la TARES.

Nel recentissimo decreto legge 31/8/2013 n. 102, pubblicato in G.U. 31/08/2013 n. 204 all'art. 5 (Disposizioni in materia di TARES) vengono nel frattempo dettate norme per il solo 2013 che consentono una determinazione semplificata delle tariffe, non più obbligatoriamente ancorata in modo rigido al metodo normalizzato di cui al DPR 158/99; inoltre con l'abrogazione del comma 19 art. 14 DL 201/11 le agevolazioni decise dal Comune, diverse da quelle espressamente indicate nell'art. 14 DL 201/11 non devono più necessariamente essere finanziate da apposita autorizzazione di spesa.

Il Dirigente Ufficio Tributi  
(Dott.ssa Claudia Rufer)